

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 057/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 298/CGF – RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2011

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Mario Serio, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO U.S. POGGIBONSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MARASCO GENNARO SEGUITO GARA POGGIBONSI/SANGIOVANNESE DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 03.05.2011)

Il ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitte al signor Marasco Gennaro, calciatore della U.S. Poggibonsi, seguito gara “Poggibonsi/Sangiovese” dell’1.5.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011), per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco; alla notifica del provvedimento di espulsione, assumeva comportamento offensivo verso l’arbitro.

Il ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione irrogata, non considerando il comportamento dell’espulso tale da poter giustificare l’applicazione di una sanzione così grave prevista nell’adozione di un comportamento assolutamente violento.

Il ricorrente ricostruisce poi alcune fasi degli avvenimenti in modo diverso dai referti arbitrali.

Chiede pertanto il ricorrente una riduzione della squalifica nella misura che verrà ritenuta di giustizia e di ragione.

La Corte di Giustizia Federale, analizzati i documenti ed udite le parti, ricostruisce i fatti secondo quanto riportato nel referto arbitrale, riconoscendo agli atti ufficiali di gara la valenza di prova privilegiata, e conferma pertanto la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Poggibonsi di Poggibonsi (Siena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. CEPPELLI LUCA SEGUITO GARA TERNANA/ANDRIA BAT DEL 15.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 174/DIV del 17.5.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 174/DIV del 17.5.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Luca Cappitelli.

Tale decisione veniva assunta in quanto al termine dell'incontro Ternana/Andira Bat disputato il 15.5.2011 il Capitelli assumeva comportamento offensivo e provocatorio verso il pubblico locale, al quale rivolgeva ampi gesti di scherno provocandone la reazione.

Avverso tale provvedimento l'A.S. Andria Bat S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.5.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 1.6.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari – Trani), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Mario Serio, Dr. Vito Giampietro – Componenti; – Dr. Carlo Bravi - Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.C. PRATO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. LAMMA GIULIANO;

L'A.C. Prato S.p.A. reclama, con procedura d'urgenza, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 189/DIV del 30.5.2011) che ha inflitto al calciatore Lamma Giuliano, reo di aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro dell'incontro Prato/L'Aquila, disputato il 29.5.2011 per i Play Off della Seconda Divisione, la squalifica per 2 giornate di gara.

Sostiene che le espressioni ingiuriose addebitate al giocatore e pronunciate al momento di notifica del provvedimento di espulsione - "sei veramente vergognoso, merda, io ti denuncio" - peraltro profferite in un momento di particolare tensione, avevano un coefficiente offensivo di modesta caratura, già sufficientemente punito con la stessa espulsione, per cui chiede una riduzione della squalifica.

L'appello non è fondato e va respinto.

Posto che l'espulsione del Lamma era stata determinata da una condotta irrispettosa con cui veniva commentata una decisione arbitrale, le offese successivamente pronunciate risultano correttamente perseguite in primo grado essendo stato applicato il minimo edittale previsto dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. di guisa che, anche in considerazione della qualifica di capitano rivestita dal calciatore, la delibera gravata non può che essere confermata.

- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SACENTI FABIO, INFLITTE SEGUITO GARA – PLAY- OFF - PRATO/L'AQUILA DEL 29.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 189/DIV del 30.5.2011)

L'A.C. Prato S.p.A. reclama, con procedura d'urgenza, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 189/DIV del 30.5.2011) che

ha inflitto al calciatore Sacenti Fabio, reo di aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro dell'incontro Prato/L'Aquila, disputato il 29.5.2011 per i Play Off della Seconda Divisione, la squalifica per 2 giornate di gara.

Sostiene che le espressioni ingiuriose addebitate al calciatore - "è una vergogna era fallo su di me, sei ridicolo" -, peraltro profferite in una situazione di particolare tensione, avevano un coefficiente offensivo di modesta caratura, già sufficientemente punito col provvedimento di espulsione, per cui chiede una riduzione della squalifica.

L'appello non è fondato e va respinto.

La sanzione comminata dal primo Giudice è stata infatti quantificata nel minimo edittale previsto per la violazione contestata e sostanzialmente ammessa dalla stessa ricorrente, dall'art.1 9, comma 4, lett. a) C.G.S. e va quindi, non ravvisandosi la sussistenza di alcun elemento di attenuazione della condotta perseguita, confermata.

La C.G.F., separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Prato S.p.A. di Prato in due distinti appelli, li respinge. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA – PLAY OFF - JUVE STABIA/BENEVENTO DEL 29.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 190/DIV del 30.05.2011)

Il signor Piero Braglia reclama con procedura d'urgenza, contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 190/DIV del 30.5.2011) che ha inflitto al reclamante la squalifica per 1 giornata di gara., in quanto espulso per aver tenuto un comportamento non regolamentare in campo durante l'incontro Juve Stabia/Benevento, disputato il 29.5.2011 per i Play Off della Seconda Divisione.

Assume, in sintesi, che il primo organo di giustizia sarebbe incorso in errore computando nel numero delle ammonizioni anche quelle riportate nelle gare di campionato in contrasto con il disposto di cui all'art. 19, comma 12, lett. a) C.G.S. e lamenta una disparità di trattamento in quanto l'allenatore dell'avversaria, espulso per la medesima violazione nel corso della stessa gara, era stato soltanto ammonito.

Il reclamo non è ammissibile.

Trattandosi di squalifica limitata ad un'unica giornata, la procedura d'urgenza, richiesta dalla ricorrente, è consentita, secondo quanto recita l'art. 37, comma 8 C.G.S. soltanto nei casi in cui è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova, condizione questa non sussistente nel caso in esame.

La disposizione surrichiamata che riveste, all'evidenza, carattere di eccezionalità, pur derogando al principio generale che garantisce ad ogni incolpato un doppio grado di giurisdizione e pur postulando, "de jure condendo" un'esigenza di rivisitazione, non è suscettibile, allo stato, di interpretazioni estensive e preclude ogni possibilità di esame del merito della vicenda.

La tassa va incamerata.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Sig. Braglia Piero.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 5 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete